

## **Iniziativa parlamentare Procedura concernente la pianificazione politica**

**Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale (86.015)**

del 31 ottobre 1988

---

Onorevoli colleghi,

Conformemente all'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli vi sottoponiamo il presente rapporto che trasmettiamo simultaneamente per parere al Consiglio federale.

La nostra Commissione era incaricata di procedere all'esame preliminare del rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 1986 concernente la partecipazione del Parlamento alla pianificazione politica (86.015). Essa è giunta alla conclusione che la procedura attualmente prevista per l'esame delle linee direttive della politica governativa e del piano finanziario (art. 45<sup>bis</sup> e 45<sup>ter</sup> LRC) non è soddisfacente e vi propone dunque alcune modifiche.

I rapporti del Consiglio federale sulle linee direttive e sul piano finanziario, pubblicati congiuntamente per la prima volta in forma di rapporto sul programma di legislatura 1987-1991, non devono più essere esaminati da una commissione ad hoc, bensì dai gruppi parlamentari. I risultati di questo esame approfondito svolto in una fase preliminare della pianificazione dovranno essere esposti in una serie di dichiarazioni che i gruppi medesimi si scambieranno reciprocamente e sottoporranno per conoscenza al Consiglio federale prima d'essere esaminati dalle Camere. La mozione sulle linee direttive sarà conseguentemente soppressa.

Affinché il Parlamento possa esaminare sufficientemente presto la prevista politica governativa, il Consiglio federale sarà tenuto a presentare, prima della fine della legislatura, un rapporto preliminare sui punti salienti della nuova legislatura. I gruppi parlamentari si pronunceranno anche su questo primo rapporto, che verrà poi dibattuto in aula insieme alle relative dichiarazioni.

La Commissione spera in tal modo di poter intensificare e migliorare la partecipazione del Parlamento alla pianificazione politica, consolidando nel contempo la posizione dei gruppi parlamentari. Simultaneamente, si dovrà porre in evidenza la ripartizione dei compiti tra Esecutivo e Legislativo, nonché rafforzare il dialogo fra i due poteri sulla politica governativa.

## **Proposte**

La Commissione vi propone:

1. di prendere atto del rapporto del Consiglio federale sulla partecipazione del Parlamento alla pianificazione politica;
2. di dar seguito alla propria iniziativa parlamentare e di adottare i disegni di decreto concernenti la revisione della legge sui rapporti fra i Consigli e la modifica del regolamento del Consiglio nazionale.

## **Allegati**

- 1 Disegno di modifica della legge sui rapporti fra i Consigli e disegno di modifica del regolamento del Consiglio nazionale
- 2 Spiegazioni della Commissione

31 ottobre 1988

In nome della Commissione:

Il presidente, Uchtenhagen

## Legge sui rapporti fra i Consigli

Disegno

## Modificazione del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;

esaminata un'iniziativa parlamentare;

visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 31 ottobre 1988<sup>1)</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del .....<sup>2)</sup>,

*decreta:*

## I

La legge sui rapporti fra i Consigli<sup>3)</sup> è modificata come segue:

*Art. 45 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 45<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Per l'ultima sessione estiva della legislatura il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto preliminare sui punti salienti della politica governativa nella nuova legislatura.

<sup>2</sup> Il rapporto informa sulla valutazione della situazione, sulle finalità e sui progetti del Consiglio federale e sulle loro ripercussioni finanziarie.

<sup>3</sup> Prima del dibattito sul rapporto, i gruppi parlamentari indicano in dichiarazioni programmatiche quali finalità e progetti del Consiglio federale sostengono e quali modifiche auspicano. Queste dichiarazioni sono comunicate agli altri gruppi e al Consiglio federale.

*Art. 45<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Innanzi alla prima sessione primaverile della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sul programma di legislatura.

<sup>2</sup> Il rapporto informa sugli scopi che il Consiglio federale intende conseguire durante la nuova legislatura, sul programma legislativo e sugli altri provvedi-

<sup>1)</sup> FF 1989 I 1010

<sup>2)</sup> FF 1989 ...

<sup>3)</sup> RS 171.11

menti previsti, nonché sulle ripercussioni finanziarie. I compiti previsti sono classificati in ordine di importanza e urgenza.

<sup>3</sup> Il rapporto illustra anche come è stato attuato il programma della legislatura precedente e prospetta gli sviluppi a lungo termine.

<sup>4</sup> I gruppi parlamentari indicano in dichiarazioni programmatiche quali finalità e provvedimenti del Consiglio federale sostengono e quali respingono. Queste dichiarazioni sono comunicate agli altri gruppi e al Consiglio federale.

<sup>5</sup> I due Consigli discutono il rapporto sul programma di legislatura nella stessa sessione.

*Art. 45<sup>quater</sup>*

<sup>1</sup> Per le sessioni estive del secondo, terzo e quarto anno della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un breve rapporto sull'attuazione del programma di legislatura. Giustifica le deroghe, i nuovi progetti e i mutamenti di priorità.

<sup>2</sup> Ciascun Consiglio può procedere a una discussione su questo rapporto.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il .....

**Modificazione del**

---

*Il Consiglio nazionale,*

esaminata un'iniziativa parlamentare;

visto il rapporto della propria Commissione del 31 ottobre 1988<sup>1)</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del .....<sup>2)</sup>;

*decreta:*

**I**

Il regolamento del Consiglio nazionale<sup>3)</sup> è modificato come segue:

*Art. 15a*

*Abrogato*

*Art. 42a (nuovo)* Rapporti sul programma di legislatura

<sup>1</sup> Il rapporto preliminare del Consiglio federale sui punti salienti e il rapporto sul programma di legislatura sono esaminati preliminarmente dai gruppi parlamentari.

<sup>2</sup> I gruppi elaborano dichiarazioni programmatiche scritte. Esse sono comunicate per conoscenza agli altri gruppi e al Consiglio federale e, prima dei dibattiti, distribuite a tutti i deputati.

<sup>3</sup> All'inizio dei dibattiti, i portavoce dei gruppi e il Consiglio federale si pronunciano sulle dichiarazioni programmatiche. In seguito si procede alla discussione.

<sup>4</sup> Il rapporto annuo del Consiglio federale sull'attuazione del programma di legislatura è discusso soltanto se il Consiglio lo decide su proposta della Conferenza dei presidenti di gruppo, di un gruppo o di un deputato.

**II**

La presente modificazione entra in vigore simultaneamente a quella della legge sui rapporti fra i Consigli, del .....<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> FF 1989 I 1010

<sup>2)</sup> FF 1989 ...

<sup>3)</sup> RS 171.13

<sup>4)</sup> RU ...

## Spiegazioni della Commissione

### 1 Situazione iniziale

#### 11 Postulato Binder

Il 17 marzo 1982, il Consiglio degli Stati accoglieva, sotto forma di postulato, una mozione Binder che chiedeva al Consiglio federale di presentare proposte che permettessero al Parlamento di collaborare maggiormente alla pianificazione politica e in particolare all'elaborazione delle linee direttive della politica governativa e del piano finanziario.

In un rapporto del 10 marzo 1986 (FF 1986 II 1), il Consiglio federale, in esecuzione di tale mandato, rispondeva esponendo il suo punto di vista sullo sviluppo e sull'importanza della pianificazione politica federale e sulla ripartizione delle relative competenze tra Parlamento e Governo. Inoltre, presentava cinque possibilità, per il Parlamento, di partecipare alla pianificazione. A detta del Consiglio federale, questa partecipazione non deve né essere ridotta né assumere proporzioni eccessive sicché respinge sia la variante che non prevede alcuna consultazione sia quelle comportanti una procedura d'approvazione o decisione parlamentare per dare infine la preferenza alle varianti «dichiarazione sulla pianificazione» e «discussione».

Nell'ambito del lungo dibattito concernente il rapporto sul postulato Binder, svoltosi l'11 marzo 1987 (Boll. uff. S 1987 68), il Consiglio degli Stati si è pronunciato per il mantenimento dell'ordinamento attuale secondo cui l'Assemblea federale discute la pianificazione politica, ne prende atto e, ove occorra, l'influenza con i mezzi già esistenti, ossia la mozione sulle linee direttive. La proposta di introdurre una dichiarazione programmatica del Parlamento è stata respinta con 26 voti contro 8.

#### 12 Lavori della Commissione<sup>1)</sup>

La Commissione ha esaminato il rapporto del Consiglio federale nel corso delle sue prime due sedute. In presenza del Cancelliere della Confederazione, portavoce del Governo per quanto riguarda il presente oggetto, ha sentito il professor Kurt Eichenberger, costituzionalista, e il professor Wolf Linder, politologo, giungendo alla conclusione che il Parlamento deve intensificare la propria partecipazione all'elaborazione della pianificazione politica.

Dopo i lavori preparatori di una sottocommissione, la Commissione ha esaminato nel corso di tre sedute alcune possibili soluzioni ed i mezzi per realizzarle sul piano giuridico. Nel presente rapporto, essa vi sottopone un progetto d'ini-

<sup>1)</sup> Membri della Commissione: *Uchtenhagen*, Bircher, Cevey, Cincera, Cotti, Danuser, Darbellay, Dietrich, Eggly, Frey Walter, Hänggi, Meizoz, Mühlemann, Müller-Argovia, Ott, Perey, Rebeaud, Reich, Sager, Segmüller, Tschuppert (21).

ziativa parlamentare concernente la revisione della legge sui rapporti fra i Consigli e del regolamento del Consiglio nazionale.

## **2 Disposizioni in vigore concernenti la partecipazione del Parlamento alla pianificazione politica**

La Costituzione federale non contempla disposizioni sulle modalità di collaborazione tra Parlamento e Consiglio federale in materia di pianificazione politica. Si ammette in genere che le singole competenze materiali includano anche quella pianificatoria. Appena la pianificazione politica incide sulle competenze costituzionali del Parlamento – come è incontestabilmente il caso per le linee direttive e per il piano finanziario – l'Assemblea federale dev'essere chiamata a collaborare. La direzione dello Stato è infatti compito comune del Legislativo e dell'Esecutivo.

La legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) e quella sulle finanze della Confederazione disciplinano la partecipazione del Parlamento all'elaborazione delle due pianificazioni più importanti, ossia le linee direttive della politica governativa ed il piano finanziario. Secondo l'articolo 45<sup>bis</sup> LRC e l'articolo 29 della legge sulle finanze, il Consiglio federale sottopone i relativi rapporti di legislatura all'Assemblea federale perché essa ne prenda atto. Ciò significa che l'Assemblea federale può discutere questi due documenti e prenderne atto, se del caso esprimendo il proprio consenso o disaccordo. Sarebbe pensabile un rinvio del rapporto al Consiglio federale per supplemento d'informazioni, ma non, in nessun caso, un diniego di prenderne atto. Praticamente, l'Assemblea federale ha sempre preso atto dei rapporti senza apprezzamenti speciali.

L'Assemblea federale non può modificare le linee direttive o il piano finanziario. Per contro, conformemente all'articolo 45<sup>ter</sup> LRC, può impartire mandati concreti al Consiglio federale mediante la cosiddetta mozione sulle linee direttive. Una mozione di questo genere è stata accolta per la prima volta dalle Camere in occasione dei dibattiti sulle linee direttive per la legislatura 1983-1987. Essa chiedeva al Consiglio federale di ridurre il numero degli oggetti citati nelle linee direttive e di classificarli secondo un ordine di priorità. Dando seguito a questa mozione, il Consiglio federale annunciò di limitarsi ad attuare 52 dei 67 progetti inizialmente previsti (rapporto del Consiglio federale del 29 agosto 1984; FF 1984 II 1236).

Nel corso dei dibattiti sul programma di legislatura 1987-1991, il Consiglio nazionale ha adottato quattro mozioni in materia, di cui due trasmesse al Consiglio federale poiché approvate anche dal Consiglio degli Stati (Boll. Uff. N 1988 510 segg., S 1988 312 segg.). Inoltre, su proposta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare o di minoranze commissionali, le due Camere hanno accolto sei postulati in proposito.

L'istituto della mozione sulle linee direttive è stato creato nel 1979 mediante una modificazione della legge sui rapporti fra i Consigli (iniziativa parlamentare Weber-Arbon). Simultaneamente, il Consiglio federale veniva incaricato di coordinare le linee direttive con il piano finanziario di ogni legislatura (art. 45<sup>bis</sup> cpv. 3 LRC), di indicare in ogni messaggio la relazione esistente con le li-

nee direttive (art. 43 cpv. 1 LRC) ed infine di presentare al Parlamento, a metà di ogni legislatura, un rapporto intermedio sull'attuazione delle medesime.

Nel frattempo, questo rapporto intermedio è stato soppresso in seguito a un'iniziativa parlamentare Generali e sostituito con l'obbligo, per il Consiglio federale, di indicare nel rapporto di gestione lo stato d'avanzamento dei lavori previsti nelle linee direttive (art. 45 cpv. 5 LRC).

### 3 Critica dell'attuale partecipazione del Parlamento

Il modo in cui le linee direttive ed il piano finanziario sono esaminati dal Parlamento è stato spesso criticato. L'on. Binder, consigliere agli Stati, autore del postulato che ha dato luogo al rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 1986, è in particolare insorto contro l'impossibilità, per il Parlamento, di forgiare il programma di legislatura e quindi contro una *diminutio capitis* a favore del Consiglio federale e dell'amministrazione. Secondo l'on. Binder, la portata di questa pianificazione rimarrà modesta fintanto che il Parlamento non collaborerà maggiormente ai lavori preparatori: le due Camere dovrebbero approvare le linee direttive ed il piano finanziario di ogni legislatura in modo da sancirne la vincolatività sia per il Consiglio federale sia per il Parlamento medesimo; quanto meno, si dovrebbe prevedere una dichiarazione programmatica del Parlamento. Queste proposte ed in parte anche le argomentazioni a sostegno sono state tuttavia respinte dalla maggioranza del Consiglio degli Stati.

La maggioranza della nostra Commissione, pur non volendone inferire un declino generalizzato del Parlamento, ritiene insufficiente l'attuale partecipazione parlamentare alla pianificazione politica.

Tre punti meritano d'essere evidenziati:

1. Il Parlamento è inserito troppo tardi nel processo. Può invero prendere atto del rapporto del Consiglio federale ed esigere ritocchi al programma legislativo mediante mozioni sulle linee direttive, ma non ha influsso alcuno sulle finalità principali né sui punti salienti della legislatura.
2. Il dibattito sulle linee direttive e sul piano finanziario verte spesso su punti di dettaglio e non consente di farsi un'idea precisa sull'opinione dei gruppi parlamentari circa la politica governativa proposta. La causa va ricercata in parte nel fatto che i gruppi trattano i relativi rapporti solo poco prima dei dibattiti nel plenum, quando la commissione ad hoc ha già terminato l'esame preliminare.
3. Come osservato dal professor Wolf Linder, la pianificazione è un processo iterativo dove i problemi vengono gradualmente definiti e le soluzioni adattate al mutarsi delle circostanze. Se vuole partecipare attivamente a questo processo, il Parlamento non può accontentarsi di prendere meramente atto dei rapporti concernenti le linee direttive ed il piano finanziario, bensì sorvegliare anche l'attuazione della pianificazione nel corso della legislatura e poter influenzarla.



## 4 Soluzioni proposte dalla Commissione

La Commissione vi propone alcune modifiche procedurali. Due sono gli obiettivi principali: da un lato, occorre consolidare l'influsso del Parlamento, e in particolare dei gruppi, sulla pianificazione della politica governativa; dall'altro, occorre procedere a una chiara ripartizione dei compiti tra Consiglio federale e Assemblea federale, promuovendo il dialogo tra i due poteri.

Dato che il Consiglio federale ha, per la prima volta, riunito in un unico rapporto le linee direttive ed il piano finanziario 1987-1991 (rapporto sul programma di legislatura) e visto che questa innovazione è stata ben accolta da entrambe le Camere, proponiamo che anche per il futuro ci si attenga a questa nuova soluzione coordinata.

### 41 Dichiarazioni programmatiche dei gruppi

Attualmente, i rapporti del Consiglio federale sulle linee direttive e sul piano finanziario sono esaminati, in ciascuna Camera, da una commissione speciale (in Consiglio nazionale dalla Commissione delle linee direttive). Questo modo di procedere è stato scelto nel 1979 nell'intento di migliorare l'esame preliminare. Vi proponiamo ora di sopprimere detta commissione e di delegare questo potere d'esame ai gruppi parlamentari. Ne dovrebbe conseguire una discussione assai più approfondita poiché i gruppi saranno poi chiamati a pronunciarsi formalmente, in dichiarazioni programmatiche, sulle finalità e sui progetti del Consiglio federale (art. 45<sup>bis</sup> cpv. 3 e 45<sup>ter</sup> cpv. 4 del disegno). Le singole dichiarazioni verrebbero rese note a tutti i gruppi e comunicate al Consiglio federale prima del dibattito parlamentare vero e proprio che, come finora, dovrebbe svolgersi, per le due Camere, nel corso della stessa sessione. Durante questo dibattito, i portavoce dei gruppi riassumerebbero brevemente le proprie dichiarazioni e si pronuncerebbero su quelle degli altri. Pari diritto di parola spetterebbe al Consiglio federale e, ovviamente, anche ai deputati non facenti parte di un gruppo. Alla fine del dibattito, le due Camere prenderebbero formalmente atto del rapporto governativo senza procedere a votazioni sulle dichiarazioni dei gruppi.

La mozione sulle linee direttive sarà soppressa parallelamente all'introduzione delle dichiarazioni programmatiche. Tale strumento, che permette di conferire al Consiglio federale il mandato imperativo di elaborare un disegno di legge o di prendere un altro provvedimento, risulta infatti inadeguato allorché trattasi di modificare le linee direttive o il piano finanziario in quanto atti privi di vincolatività giuridica nell'accezione stretta del termine. Inoltre, come si è visto in particolare in occasione del dibattito sulle linee direttive 1983-1987, non è sempre facile per le due Camere giungere ad uniformare i testi di mozioni pur analoghe dato che, per atti di questo genere, non si può far capo alla procedura di appianamento delle divergenze.

Se si mantenesse l'istituto della mozione sulle linee direttive accanto alle dichiarazioni programmatiche, vi sarebbe il rischio che i gruppi parlamentari ribadirebbero i loro desiderata principali in mozioni siffatte, svalutando così il senso del nuovo strumento e dando luogo ad inutili doppioni.

L'introduzione di dichiarazioni programmatiche e la soppressione della mozione sulle linee direttive possono, a nostro parere, agevolare una chiara ripartizione delle competenze tra Parlamento e Governo in materia di pianificazione politica: il Consiglio federale elabora i propri programmi, li espone all'Assemblea federale, li esegue, li adegua alle circostanze, motiva le eventuali deroghe e fa rapporto all'Assemblea federale sullo stato d'avanzamento dei lavori; dal canto loro, l'Assemblea federale ed i gruppi parlamentari esaminano la pianificazione, si pronunciano sulla medesima, ne sorvegliano l'attuazione e l'improntano politicamente. L'Assemblea federale partecipa d'altronde all'attuazione della programmazione politica in quanto adotta, modifica, rinvia al governo o respinge i disegni legislativi elaborati dal Consiglio federale. Uno degli strumenti a tal fine è l'approvazione del preventivo. Infine, l'Assemblea federale influisce sulla pianificazione presentando propri progetti per mezzo di iniziative parlamentari o mozioni.

#### **42 Rapporto sui punti salienti della politica governativa (rapporto preliminare)**

Per permettere al Parlamento di pronunciarsi durante la fase preparatoria della pianificazione politica, il Consiglio federale deve esporre i punti salienti della propria politica per la nuova legislatura già nel corso della sessione estiva del quarto anno di legislatura (art. 45<sup>bis</sup> del disegno). In questo rapporto preliminare il Consiglio federale fornisce una sua prima valutazione della situazione, indica gli obiettivi e i progetti governativi e le loro incidenze finanziarie. Dal canto loro, i gruppi parlamentari si esprimono in merito in dichiarazioni programmatiche comunicate a tutti i gruppi, ai singoli deputati, al Consiglio federale e ai mezzi di comunicazione sociale. Nel corso della penultima sessione della legislatura (sessione estiva) si procede poi a un breve dibattito conclusivo.

Secondo la Commissione, è opportuno che i gruppi parlamentari si pronuncino sui punti salienti della nuova legislatura quattro mesi prima delle elezioni, in un momento, cioè, in cui possono ancora coordinare le loro scelte con quelle che si stanno puntualizzando nei programmi dei loro partiti. Inoltre, dopo il dibattito parlamentare, gli elettori possono farsi un'idea più concreta delle opinioni dei partiti, discernendone in particolare le eventuali convergenze o divergenze.

#### **43 Rapporti annui**

Già oggi il Consiglio federale è tenuto a dare, nel rapporto di gestione, un breve compendio dello stato di attuazione delle linee direttive, motivando gli eventuali divari ed i nuovi progetti (art. 45 cpv. 5 LRC). La Commissione propone, nell'articolo 45<sup>quater</sup> del disegno, di scindere questo compendio dal rapporto di gestione e di abrogare conseguentemente il capoverso 5 di questo articolo. Il rapporto di gestione dovrebbe infatti limitarsi ad esporre l'andamento dei lavori del Consiglio federale nel corso dell'anno precedente, senza pronunciarsi su nuove priorità per il futuro.

Come già oggi, questo compendio annuo dev'essere succinto e, come precisato nella nuova disposizione del regolamento del Consiglio nazionale (art. 42a cpv. 4), essere discusso in seduta plenaria soltanto per decisione espressa del Consiglio medesimo, il quale, altrimenti, è tenuto unicamente a prenderne atto. Il Consiglio degli Stati rimane ovviamente libero di scegliere un'altra procedura.

#### **44            Conseguenze delle revisioni proposte**

Se le nostre proposte verranno accettate, tutti i gruppi parlamentari saranno obbligati a procedere a un esame approfondito delle linee direttive della politica governativa e del piano finanziario. Il ruolo dei gruppi nella formazione della volontà politica ne risulterà quindi accresciuto. Accresciuta, però, si troverà pure la mole del lavoro parlamentare dato che le due Camere dovranno discutere anche il rapporto preliminare. Grazie all'attento esame preventivo effettuato nei gruppi, in Consiglio nazionale si potrà tuttavia procedere a un dibattito «organizzato», con limitazione del tempo totale di discussione (art. 64a del regolamento del Consiglio nazionale). Le modalità del dibattito non vengono precisate nelle disposizioni da noi proposte cosicché il Consiglio medesimo potrà deciderne di volta in volta su proposta della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La Commissione ritiene che questo lavoro supplementare sia ineluttabile visto che il Parlamento può influire sulla pianificazione politica soltanto se i gruppi parlamentari e i deputati esaminano in dettaglio e sufficientemente presto i pertinenti rapporti del Consiglio federale. Gli esperti interpellati dalla Commissione condividono questa opinione. Per quanto concerne il personale, si dovranno potenziare le segreterie dei gruppi al fine di preparare debitamente le discussioni in seno ai medesimi.

Alcuni membri della Commissione non sono convinti dell'opportunità di questo aumento di lavoro. Temono che siffatte dichiarazioni programmatiche abbiano poco peso poiché nel nostro sistema parlamentare maggioranze e minoranze mutano rapidamente e vi è relativamente poca disciplina di gruppo. Preferirebbero dunque attenersi all'ordinamento vigente.

#### **5                Costituzionalità**

Le modifiche procedurali proposte per l'esame dei rapporti sulle linee direttive e sul piano finanziario si fondano sull'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale.

## **Iniziativa parlamentare Procedura concernente la pianificazione politica Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale (86.015) del 31 ottobre 1988**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	88.237
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.04.1989
Date	
Data	
Seite	1010-1020
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 963

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.